

		Sentenza n. 159/2024
		
	REPUBBLICA ITALIANA	
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO	
	Composta da	
	TONOLO Marta Presidente	
	ZAFFINA Innocenza Consigliere	
	ALBERGHINI Daniela Consigliere, relatore	
	ha pronunciato la seguente	
	SENTENZA	
	Nel giudizio di conto iscritto al n. 31959 del registro di Segreteria avente ad	
	oggetto il conto giudiziale n. 60015 reso dall' agente contabile SOLORI	
	s.p.a. rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Loris Tosi e dall'Avv. Samuel Bolis	
	del Foro di Venezia, elettivamente domiciliata presso il loro Studio in	
	Venezia-Mestre, Via Torino n.151/A, indirizzo pec:	
	loris.tosi@venezia.pecavvocati.it;	
	Vista la relazione n.236/2023 del Magistrato Istruttore sul conto in data 27	
	giugno 2023;	
	Vista la memoria depositata in data 28 febbraio 2024 nell'interesse	
	dell'agente dal Prof. Avv. Loris Tosi;	
	Visti gli altri atti e documenti tutti di causa;	
	Uditi all' udienza del 18 aprile 2024, celebrata con l'assistenza del	
	segretario d.ssa Mara Agostini, data per letta la relazione del Cons. Daniela	
	Alberghini, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore	

Regionale Massimiliano Spagnuolo e l'Avv. Samuel Bolis per l'agente.

SVOLGIMENTO IN FATTO

Con relazione di deferimento n. 236 in data 27 giugno 2023 il Magistrato istruttore ha chiesto di sottoporre a giudizio della Sezione il conto giudiziale, depositato il 27 giugno 2018, n.60015 dell'agente contabile So.Lo.Ri. s.p.a. quale concessionario della riscossione del Comune di Verona, avente ad oggetto la riscossione di entrate varie per il periodo 1.1.2017/31.12.2017.

Riferiva il Magistrato che il conto, datato 23 gennaio 2018 e sottoscritto dal Direttore Generale di SOLORI S.P.A., Alessandro TATINI, risultava privo del visto di regolarità del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Verona, mentre la copia del file depositata era corredata di firma digitale, apposta all'atto del deposito in data 27 giugno 2018, del dott. Marco Borghesi, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Verona.

Il conto si presentava composto da un conto principale ricapitolativo di altri sette subconti (Tassa Rifiuti T.I.A.; Tassa Rifiuti T.A.RI.; Tassa Rifiuti T.A.R.E.S.; Sanzioni Amministrative; Imposta Comunale sulla Pubblicità; Imposta Municipale Unica; Imposta Comunale sugli Immobili), tutti a loro volta sottoscritti dal Direttore Generale di SOLORI spa Alessandro TATINI in data 23/01/2018.

Dalla documentazione acquisita risultava che la So.Lo.Ri s.p.a. aveva assunto il servizio di riscossione (con DCG n. 54 del 18/09/2013) mediante affidamento diretto, essendo società a totale partecipazione pubblica "in house", in tal modo assumendo, così come indicato dall'art. 4 del contratto di affidamento, la qualifica di agente contabile per le attività previste

dall'art. 1 dello stesso contratto dal 1.1.2014 (riscossione dei tributi TIA/TARES/TARI; riscossione coattiva delle sanzioni per la violazione al Codice della Strada e delle sanzioni amministrative di competenza comunale; riscossione coattiva delle entrate patrimoniali ed assimilate).

All'esame del conto venivano rilevate alcune discrepanze tra i dati delle riscossioni riportati nel quadro riassuntivo (euro 5.124.884,35) rispetto alla sommatoria delle riscossioni dei singoli subconti allegati (euro 4.827.499,19), oltre che, all'interno del conto principale, per i mesi di giugno e agosto in quanto gli importi da riversare non corrispondevano a quanto effettivamente riversato con quietanze nn. 131 e 134.

Alla luce delle previsioni contrattuali circa la misura del compenso e degli aggi dovuti, il Magistrato rilevava che la rappresentazione della gestione non era idonea a dare conto esatto dell'attività di riscossione, non essendo indicato il reale importo del riscosso e, quindi, risultando impossibile verificare l'esatta applicazione del contratto (e del relativo capitolato) relativamente al calcolo dei compensi, ai rimborsi e alla quantificazione del TEFA da riversare alla Provincia di Verona, nonché il rispetto delle relative tempistiche.

Difettando, inoltre, il conto della parte di diritto del conto relativa alle liste di carico, era possibile verificare, oltre all'esatto adempimento delle obbligazioni sussistenti in capo alla concessionaria (art. 3 del capitolato), anche l'imputazione dei costi e del relativo compenso.

La relazione evidenziava, inoltre, la mancata produzione del registro di cassa, non tenuto dall'agente -peraltro in violazione di specifica previsione contrattuale (art. 4) e di capitolato (art. 9) in quanto la riscossione avviene

solo con pagamenti tracciabili attraverso il conto corrente dedicato (cfr.

dichiarazione del 10/05/2022 a firma del direttore generale della SOLORI

spa, Eros Zenere).

Il Magistrato rilevava, infine, la mancata allegazione della relazione

dell'organo di controllo interno (art. 139, comma 2, c.g.c.) e concludeva per

la declaratoria di irregolarità del conto, ritenendo le criticità rilevate

ostative alla sua approvazione.

Con decreto presidenziale in data 17 novembre 2023 veniva fissata

l'udienza di trattazione del 14 marzo 2024, successivamente rinviata al 18

aprile 2024 con decreto presidenziale del 26 febbraio 2024.

La relazione di deferimento e il decreto di fissazione dell'udienza venivano

ritualmente notificati all'agente.

Con memoria in data 28 febbraio 2022 l'agente, per il tramite del

difensore, depositava una nota contenente "osservazioni inerenti al conto

giudiziale n. 60015", unitamente ad una perizia contabile -con relativi

allegati- nella quale venivano ricostruiti tutti i movimenti relativi alle

scritture del conto, dando atto della correttezza dei risultati esposti.

Quanto alla contestata mancanza della parificazione, l'agente

rappresentava, comunque, che l'apposizione della firma digitale da parte

del dott. Marco Borghesi, Responsabile SEF, non poteva che significare

l'avvenuto controllo di regolarità. Contestava, inoltre, l'assenza della

relazione dell'organo di controllo interno, essendo il conto stato esaminato

dal Collegio dei Revisori in occasione del parere sul rendiconto.

Concludeva, quindi, per la declaratoria di regolarità del conto ed il discarico

dell'agente.

All'odierna udienza, il difensore dell'agente ha richiamato le deduzioni già svolte nella memoria agli atti, riportandosi alle conclusioni ivi contenute e il Pubblico Ministero ha concluso, come da verbale, per la dichiarazione di irregolarità del conto, ritenendo non superati i rilievi del Magistrato istruttore.

All'esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conto sottoposto all'esame del Collegio è relativo alla gestione degli incassi derivanti dalla riscossione di entrate varie del Comune di Verona per l'esercizio 2017, affidata alla società So.Lo.Ri s.p.a. con DCG n. 54 del 18/09/2013.

Osserva preliminarmente il Collegio che, sulla base degli elementi in atti, il conto va sussunto nella fattispecie di cui all'art. 140, primo comma, ultima parte del c.g.c , secondo cui *"i conti giudiziali dei contabili di gestioni della stessa specie possono essere riuniti in uno o più conti riassuntivi a cura dell'amministrazione interessata"* e, quindi, il funzionario che redige il conto riassuntivo *"non assume alcuna gestione contabile e non presenta un suo conto giudiziale, bensì si limita a trasmettere alla Corte dei conti l'insieme dei singoli conti giudiziali corredati da un conto riassuntivo che ne riepiloga le risultanze, agevolandone l'esame"* (Sez. Abruzzo n. 73/2018).

Nel caso in esame il conto "riassuntivo" depositato è stato corredato da sette subconti, relativi alla riscossione di Tassa Rifiuti T.I.A.; Tassa Rifiuti T.A.R.I.; Tassa Rifiuti TA.R.E.S.; Sanzioni Amministrative; Imposta Comunale sulla Pubblicità; Imposta Municipale Unica; Imposta Comunale sugli Immobili e, tuttavia, come rilevato nella relazione di deferimento, la

sommatoria dei dati delle singole gestioni (euro 4.827.499,19) diverge dalle scritture del conto riassuntivo (euro 5.124.884,35), risultando inferiore di euro 297.385,16.

Dall'esame della documentazione prodotta in giudizio nell'interesse dell'agente è emerso, tuttavia, che tale differenziale corrisponde al saldo di una ulteriore gestione, la riscossione delle entrate patrimoniali del Comune -anche questa affidata a So.Lo.Ri. s.p.a. in forza del medesimo contratto di affidamento-, oggetto di uno specifico conto giudiziale che, sebbene trasmesso dall'agente al Comune a mezzo pec in data 29 gennaio 2018, non è stato allegato al conto riassuntivo all'atto del deposito presso la Sezione.

In considerazione di ciò, può ritenersi superata la criticità rilevata dal Magistrato istruttore in merito alla corrispondenza tra le scritture di subconti e quelle riportate nel conto riassuntivo: tuttavia, appare evidente che il conto depositato è carente di una parte essenziale per la sua quadratura (appunto, il subconto relativo alle entrate patrimoniali) tanto con le scritture di riferimento (i subconti), quanto con quelle contabili dell'ente.

2.Tale irregolarità assume connotati sostanziali in relazione alla rilevata carenza di parificazione: stante la natura meramente riepilogativa del conto riassuntivo, oggetto di parificazione e successiva approvazione avrebbero dovuto essere i conti (questi ultimi aventi la natura di conti giudiziali) resi in relazione alle singole gestioni, nessuno dei quali, invero, risulta essere stato oggetto di parificazione.

Anche a voler considerare in linea teorica -e in un'ottica sostanzialistica-

che il visto di regolarità apposto al conto riassuntivo equivalga alla parificazione dei singoli conti dei riscuotitori, nel caso in esame ricorrono due motivi ostativi.

In primo luogo, infatti, come rilevato dal Magistrato istruttore e condiviso dal Pubblico Ministero, il conto depositato è contenuto in un file che riporta una sola firma digitale, quella di Marco Borghesi, la cui qualifica non risulta dal relativo certificato: non è, quindi, possibile -come richiesto dalla norma (art 24, CAD)- ricondurre in maniera univoca il contenuto del file al sottoscrittore, anche perché si tratta di un contenuto eterogeneo, in parte costituito dal conto riassuntivo e dai subconti (imputabile all'agente) ed avente contenuto meramente descrittivo/dichiarativo (vengono, infatti, esposti i fatti della gestione) e in parte costituito dall'attestazione di regolarità da parte del Responsabile SEF, avente invece valore certificativo dell'esito del controllo sulla regolarità delle gestioni e sulla conformità rispetto alle scritture dell'ente (motivo per cui la costante giurisprudenza di questa Corte ne ritiene l'equivalenza sostanziale al provvedimento formale di parificazione del conto).

Si tratta, come evidente, di contenuti non solo eterogenei, ma imputabili a soggetti diversi: ne discende che l'apposizione della firma digitale sull'intero file da parte del solo dott. Marco Borghesi non può che avere il valore di certificazione di conformità del documento all'originale presente agli atti dell'ente, necessaria per il deposito del conto da parte del responsabile del procedimento, poiché, diversamente considerando la firma come apposizione del visto (superando, quindi, il dato testuale dell'assenza di riferibilità della firma digitale alla sola attestazione di

regolarità), ci troveremmo di fronte ad un documento privo di sottoscrizione dell'agente e/o di conformità all'originale sottoscritto ed esistente agli atti dell'ente, ugualmente improcedibile.

In secondo luogo, vi è in atti il principio di prova che non è stato eseguito alcun controllo di regolarità contabile ed amministrativa sul conto in esame, dal momento che, se lo fosse stato, sarebbe stata facilmente ed immediatamente rilevata tanto la mancata allegazione del conto relativo alla riscossione delle entrate patrimoniali (e la conseguente non corrispondenza dei dati riassuntivi con quelli dei singoli subconti), quanto le non concordanze dei dati relativi alle mensilità di giugno e agosto (di cui ci dirà più ampiamente nel capo seguente), irregolarità che, conseguentemente, o non avrebbero portato alla parificazione o avrebbero indotto alla correzione prima della presentazione alla Corte dei conti.

Infine, va osservato che la firma apposta dal dr. Borghesi riporta la data del 27 giugno 2017: se, come sostenuto dall'agente (e dal Comune), si trattasse del visto di regolarità equipollente alla parificazione, quest'ultima sarebbe avvenuta in data successiva all'approvazione del rendiconto con il quale, di regola, vengono approvate anche le risultanze dei conti degli agenti contabili (nel caso specifico cfr. la relazione al rendiconto dell'Organo di revisione del 9 aprile 2018 che, appunto, ne dà atto) in assenza di specifico provvedimento.

Ciò, tuttavia, si pone in difformità da quanto previsto dall'art. 139, comma 2, c.g.c., che delinea la sequenza procedimentale per il deposito del conto presso la Sezione, atto che presuppone l'esecuzione dell'attività di verifica e controllo, da cui derivano, in ordine logico di priorità, prima la

parificazione e, poi, l'approvazione.

3. La relazione di deferimento ha evidenziato, inoltre, che nel conto riassuntivo non vi era corrispondenza tra le somme riscosse (al netto delle compensazioni) da riversare e quelle riversate risultanti dalle quietanze n. 131 relativa al mese di giugno e n. 134 relativa al mese di agosto, con una differenza rispettivamente di – 230.022,13 e di -298,29.

Nella perizia depositata dall'agente è stata fornita la giustificazione della discordanza, fornendo un prospetto di riconciliazione delle movimentazioni delle due mensilità in esame, dal quale emerge che gli importi differenziali non riversati sono stati oggetto di compensazione e si riferiscono a una quota parte di quelli di cui alle fatture nn. 029, 030, 031, 032 e 033 (per complessivi euro 335.636,81), in data 18/19 luglio 2017 per rimborso delle spese e diritti di tabella maturati da So.Lo.ri. s.p.a. in relazione alla gestione 2016.

L'ammontare complessivo oggetto delle fatture, pari ad euro 335.636,81, è stato portato, infatti, in compensazione:

-quanto a euro 230.022,13 nel mese di giugno;

-quanto a euro 105.614,68 nel mese di luglio;

-quanto a euro 298,29 nel mese di agosto.

Delle tre movimentazioni, tuttavia, nel conto riassuntivo è stata riportata solo quella di euro 105.614,68 relativa al mese di luglio, mentre quelle di euro 230.022,13 effettuata nel mese di giugno e di euro 298,29 eseguita nel mese di agosto, esattamente corrispondenti alla squadratura rilevata, non sono state riportate (cfr. perizia: doc. 1 agente, pagg. 90, 96 e 104).

Se, dunque, la ricostruzione delle movimentazioni dei mesi di giugno e

agosto ha consentito la riconciliazione delle scritture del conto (riassuntivo), è tuttavia emerso un rilevante profilo di irregolarità ostativo alla sua approvazione.

Il contratto di affidamento prevedeva, infatti, all'art. 10, primo comma, il riconoscimento di un corrispettivo per l'attività di gestione, accertamento e riscossione della TIA/TARES/TARI oltre che un aggio sulla riscossione coattiva anche di tutte le altre entrate comunali (definito, ai sensi del secondo comma, nel capitolato di servizio) e il successivo art. 11, comma 2, prevedeva che l' "aggio" dovesse essere trattenuto direttamente sulla somma da riversare al Tesoriere.

L'art. 3.2. del capitolato, approvato con delibera di Giunta n. 183/2014, specificava che il riversamento in Tesoreria doveva avvenire entro il giorno 11 del mese successivo a quello di incasso, al netto della trattenuta dei compensi di cui al successivo art. 6.1.

L'art. 6.1. disciplinava, tuttavia, esclusivamente la misura dell'aggio (e dei compensi aggiuntivi) sui carichi consegnati a So.Lo.Ri. S.p.a., mentre il rimborso delle spese e dei diritti trovava diversa regolamentazione nel successivo art. 6.2.: *"le spese sostenute sia direttamente che tramite terzi incaricati della riscossione coattiva previste dai commi 6, 7 bis e 7 ter dell'art. 17 del D.lgs 112/99 (...) e i rimborsi spese di cui al successivo art. 7.3 in tema di procedure esecutive saranno recuperate dal Comune di Verona nei modi e nei tempi di cui all'art. 23, comma 33 d.l. 6 luglio 2011 n. 98 convertito con legge 15 luglio 2011 n. 111".*

Quest'ultima disposizione, nella formulazione vigente *ratione temporis*, prevedeva che *"Ferma restando, per i rimborsi spese maturati fino al 31*

dicembre 2010, la disciplina dell'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 6-bis dello stesso articolo 17, del decreto legislativo n. 112 del 1999, nel testo introdotto dal presente decreto, si applicano ai rimborsi spese maturati a partire dall'anno 2011".

Il comma 6 bis dell'art. 17 del D.Lgs. 112/99 all'epoca vigente, a sua volta, prevedeva che *"Il rimborso delle spese di cui al comma 6, lettera a), maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'importo dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno*".

Alla luce di tale quadro normativo, integrativo del contenuto contrattuale, deve affermarsi l'irregolarità della gestione in quanto:

- a) Le disposizioni richiamate dal contratto a disciplina del rimborso delle spese e dei diritti tabellari ne prevedono il pagamento separato rispetto alla gestione di riferimento e differito all'esercizio successivo;

- b) Il credito relativo a tali voci può essere portato in compensazione con le somme riscosse (e, quindi, a debito) solo nel caso in cui, nel termine del 30 giugno dell'esercizio successivo, l'ente non abbia provveduto al pagamento del credito relativo all'esercizio precedente: la facoltà dell'agente di compensazione del credito vantato con un debito sorto successivamente (quello, appunto, che sorge con l'obbligo di riversamento del riscosso) e riferito ad altra gestione costituisce, quindi, una eccezione che ha come presupposto un inadempimento dell'ente debitore;
- c) Ciò, tuttavia, presuppone anche che l'agente abbia ritualmente e tempestivamente ottemperato all'obbligo di quantificazione (e richiesta di pagamento) entro il termine del 30 marzo;
- d) Il contratto di affidamento e il capitolato autorizzano la compensazione in ipotesi tassative (aggio e compensi aggiuntivi, rimborsi eseguiti nei confronti dei contribuenti, IVA, maggiorazioni per scarichi e rateazioni), tra le quali non rientra il rimborso delle spese e dei diritti di esecuzione (appunto, disciplinato dalle citate disposizioni normative come peraltro riconosciuto nella stessa perizia prodotta dall'agente: cfr. pag. 14);
- e) Nel caso in esame, il rimborso delle spese e i diritti tabellari maturati nel corso della precedente gestione (es. 2016) ed oggetto della compensazione nell'esercizio 2017 sono stati fatturati da So.Lo.Ri. s.p.a. non solo oltre il termine del 30 marzo, in data 18/19 luglio 2017, ma persino successivamente alla scadenza del termine per il pagamento da parte del Comune;

f) Appare, dunque, evidente che, non essendosi verificato il presupposto per la compensazione, So.Lo.Ri. s.p.a. del tutto illegittimamente ha provveduto al riversamento del riscosso nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2017 compensando il proprio credito maturato in relazione alla gestione 2016.

In tal modo, tuttavia, si è verificata una illegittima ed inammissibile confusione tra le due gestioni (es. 2016 e 2017), tanto più che la scrittura di compensazione non si rinviene nei subconti, che infatti riportano esclusivamente un dato complessivo e rimandano, per quelli analitici, ai “fogli riepiloghi entrate”, peraltro non uniti a corredo, ma che sono allegati alla perizia (cfr. all. n. 30 e 35 con riferimento alle mensilità in discussione). Il loro esame, tuttavia, conferma la irrituale confusione tra le gestioni: in tali prospetti, infatti, sono effettivamente inserite le colonne con le voci corrispondenti agli importi portati in compensazione (notifica, tabella, ecc.), ma senza alcuna scrittura od annotazione che li riconnetta all’esercizio in cui sono maturati e che consenta, quindi, di riconoscere che si tratta di un credito riferito ad altra gestione, rendendo impossibile separare i fatti relativi all’una o all’altra.

4. Ricorda il Collegio che i principi e le regole speciali che governano il settore della gestione del denaro pubblico sono ispirati ad esigenze di controllo e garanzia obiettiva per l’accertamento della correttezza e regolarità delle gestioni e che, pertanto, le finalità di garanzia a cui è preposto il conto giudiziale non possono essere eluse o pretermesse, stante l’indefettibilità del relativo giudizio, pur potendo convivere con le regole operative di gestione e con le concrete scelte organizzative che le

singole Amministrazioni, dotate di autonomia organizzativa e normativa, possono dare a se stesse, ai loro uffici ed alla loro attività gestionale, anche quando questa è affidata a terzi.

Le gestioni, quindi, non solo devono essere organizzate in modo tale che i risultati dell'attività gestoria siano in ogni momento ricollegabili, in modo certo, chiaro e continuativo, con le scritture elementari e generali tenute dalla ragioneria dell'ente, ma anche che ciò debba necessariamente emergere *in primis* dal conto reso e sottoposto a giudizio (cfr. Sez. Molise, 25/2018).

Se, come è indubitabile, il conto deve essere idoneo a rappresentare i fatti di gestione e i relativi risultati (principio oggi positivizzato nell'art. 140, comma 2, c.g.c.), la sua forma ed i relativi contenuti debbono essere coerenti con questa finalità: di qui l'indefettibilità non solo dell'obbligo di rendicontazione (in ipotesi, anche in assenza di specifico modello, caso che qui non ricorre), ma, sotto il profilo contenutistico, dell'obbligo di completa ed idonea rappresentazione dei fatti di gestione (cfr. Sez. Piemonte, n. 144/2011) che, come si è visto, nel caso di specie non si è data, tanto che la riconciliazione è stata possibile solo attraverso una analitica ricostruzione dei movimenti basata su dati non esposti nel conto medesimo.

Sulla scorta di un prevalente orientamento della giurisprudenza di questa Corte, pertanto, il conto deve essere dichiarato irregolare e l'agente non può essere ammesso a discarico, pur non ricorrendo i presupposti per una condanna.

5. Solo *in limine*, essendo assorbenti i profili di irregolarità sopra evidenziati, il Collegio ritiene di dover precisare che non può trovare

accoglimento l'argomentazione dell'agente contabile secondo cui la mancanza della relazione dell'organo di controllo interno sarebbe da intendersi superata con il riferimento alla Relazione che il Collegio dei revisori dei conti ha redatto in occasione del rendiconto di esercizio. Tale relazione, con cui viene solo dato atto dell'avvenuto deposito dei conti giudiziali da parte degli agenti contabili, è del tutto inidonea, per contenuto, a realizzare le finalità ad essa attribuite dal legislatore.

Sul punto va richiamata l'ordinanza n. 15/2023 di questa Sezione, con cui è stato chiarito che *“la relazione prevista dall'art. 139, c. 2, c.g.c. è resa dall'organo di controllo interno individuato dall'ente dovendosi in ogni caso garantire che lo stesso sia un soggetto terzo rispetto all'agente contabile al fine di non vanificare la funzione del controllo che, seppur interno, dev'essere svolto in posizione di terzietà; ferma restando l'autonomia regolamentare e organizzativa dell'ente, la relazione dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione; il livello di approfondimento della relazione dipenderà dalla tipologia del conto giudiziale esaminato, dai dati analizzati ai fini della parifica del conto e della verifica della concordanza dello stesso con le scritture detenute dall'ente nell'ambito dell'attività di controllo”*.

6.Quanto alle spese di giudizio, essendo quest'ultimo stato definito in assenza di condanna, non è luogo a provvedere.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. **31959** del registro di segreteria promosso nei confronti dell'agente contabile So.Lo.Ri. s.p.a.

DICHIARA

Irregolare il conto giudiziale n. 60015 depositato il 27 giugno 2018 e, per l'effetto, non ammette a discarico l'agente.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.

Così deciso in Venezia, all'esito della camera di consiglio del 18 aprile 2024.

Il Giudice Relatore

Il Presidente

Daniela Alberghini

Marta Tonolo

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 12/09/2024

Il Funzionario Preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo